

Statuto aggiornato al 06-02-2017

INTERBANCA S.P.A.
Codice fiscale: 00776620155

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE DELLA SOCIETA' E OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata "Interbanca S.p.A." (di seguito, la Società).
La Società è una banca italiana ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB) e fa parte del Gruppo Bancario Banca IFIS. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

Articolo 2

Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
Nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata della Società, i soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recedere, in deroga alla norma dell'art. 2437 comma 2 codice civile.

Articolo 3

Sede Legale e dipendenze

1. La sede legale della Società è in Milano.
2. La Società può, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Articolo 4

Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme sia in Italia che all'estero.
2. La Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, incluse l'assunzione e la gestione di partecipazioni, ed esercita ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, anche a favore delle società controllate.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI, ORGANI SOCIALI

Articolo 5

Capitale sociale

1. Il capitale della Società sottoscritto ed interamente versato è di euro 217.335.282 (duecentodiciasettemilionitrecentotrentacinquemiladuecentottantadue) ed è

Statuto aggiornato al 06-02-2017

INTERBANCA S.P.A.
Codice fiscale: 00776620155

- rappresentato da n. 72.445.094 (settantaduemilioniquattrocentoquarantacinquemilanoventaquattro) azioni ordinarie del valore nominale di euro 3 (tre) ciascuna.
2. Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 213/98 e della delibera Consob n. 11768/98 e successive modificazioni.
 3. Nel caso di deliberazione che introduca o rimuova nel presente Statuto clausole che comportino vincoli alla circolazione dei titoli azionari, i soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recedere, in deroga alla norma dell'art. 2437 comma 2 codice civile.
 4. L'Assemblea dei Soci può deliberare aumenti di capitale, anche con conferimenti di beni in natura o di crediti.

Articolo 6 **Azioni**

1. Le azioni ordinarie sono nominative, ovvero, ove consentito dalla legge, al portatore. Le azioni sono indivisibili e liberamente trasferibili.
2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 7 **Soci**

1. La qualità di socio comporta accettazione dello Statuto.
2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 8 **Organi sociali**

L'esercizio delle funzioni sociali è demandato, secondo le rispettive competenze ai seguenti organi sociali:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Presidente;
- d) Amministratore Delegato;
- e) Direttore Generale, ove nominato, e i Vice-Direttori Generali, ove nominati; e
- f) Collegio Sindacale.

Titolo III **ASSEMBLEA DEI SOCI**

Articolo 9 **Convocazione dell'Assemblea dei Soci**

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, la convocazione dell'Assemblea dei Soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed effettuata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un suo delegato, mediante avviso, pubblicato su la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante avviso inviato ai soci al domicilio indicato nel libro soci, con mezzi che garantiscano la prova

Statuto aggiornato al 06-02-2017

INTERBANCA S.P.A.
Codice fiscale: 00776620155

- dell'avvenuto ricevimento (ivi incluso lettera raccomandata a/r, a mani ovvero posta elettronica), almeno otto giorni prima dell'Assemblea dei Soci.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.
 3. Sono tuttavia valide le Assemblee dei Soci anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea dei Soci la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
 4. L'Assemblea dei Soci è convocata presso la sede della Società; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Articolo 10

Distinzione delle Assemblee dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza dalla legge.
3. L'Assemblea dei Soci è convocata in sede straordinaria per deliberare sugli oggetti riservati dalla legge alla propria competenza.

Articolo 11

Intervento all'Assemblea dei Soci e rappresentanza

L'intervento e la rappresentanza in Assemblea dei Soci sono regolati dalle norme di legge.

Articolo 12

Presidenza dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di assenza od impedimento del Presidente, da persona eletta con il voto della maggioranza del capitale presente.
2. Il Presidente, ovvero chi lo sostituisce ai sensi dell'Articolo 12, comma 1 di cui sopra, ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea dei Soci e, in particolare, per l'accertamento, anche avvalendosi di un notaio ovvero di personale della Società all'uopo incaricato, della regolarità delle deleghe e dell'identità e legittimazione degli intervenuti a partecipare all'Assemblea dei Soci; per constatare se questa sia stata regolarmente convocata e sia atta a deliberare; per dirigere e regolare lo svolgimento della stessa, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi; per stabilire le modalità delle singole votazioni e per accertare e proclamare il risultato di queste.
3. L'Assemblea dei Soci, su proposta della persona che presiede la riunione, nomina un Segretario con il voto della maggioranza del capitale presente.
4. Il Presidente, ovvero chi lo sostituisce ai sensi dell'Articolo 12, comma 1 di cui sopra, ove richiesto dalla legge ovvero in ogni caso lo ritenga opportuno, richiede l'intervento di un notaio per la redazione del verbale.



Statuto aggiornato al 06-02-2017

INTERBANCA S.P.A.
Codice fiscale: 00776620155

Articolo 13

Costituzione dell'Assemblea dei Soci

Per la validità della costituzione dell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, si applicano i quorum costitutivi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 14

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, delibera con i quorum deliberativi previsti dalla normativa vigente.
2. Tutte le deliberazioni, comprese le elezioni delle cariche sociali, dell'Assemblea dei Soci vengono assunte mediante voto palese.

Articolo 15

Verbale delle Assemblee

Le deliberazioni di ogni Assemblea dei Soci sono fatte risultare da apposito verbale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Titolo IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione in via esclusiva e non delegabile spetta la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione della Società, che esercita avvalendosi dell'Amministratore Delegato e dei componenti della Direzione Generale, se nominati, ai sensi delle successive disposizioni del presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) componenti eletti dall'Assemblea dei Soci ordinaria, che ne determina anche il numero e la durata in carica, per un periodo non superiore a tre esercizi. I membri del Consiglio di Amministrazione, revocabili dall'Assemblea dei Soci ordinaria, scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. Il numero dei Consiglieri può essere variato dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma, anche nel corso della durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Qualora l'Assemblea dei Soci decida di aumentare il numero dei Consiglieri, nel rispetto del limite massimo, i Consiglieri in tale sede nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione devono avere i requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
5. In particolare, (i) almeno un membro in caso di consiglio composto fino a sei Consiglieri ed (ii) almeno due membri in caso di consiglio composto da sette sino a nove Consiglieri, devono possedere i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 2399 del codice civile. Il venire meno dei requisiti di indipendenza in capo a un Consigliere, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al

Statuto aggiornato al 06-02-2017

INTERBANCA S.P.A.
Codice fiscale: 00776620155

numero minimo di Consiglieri che secondo il presente Statuto devono possedere tale requisito, in caso contrario il Consigliere decadrà dalla carica. I Consiglieri indipendenti devono vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, assicurando che essa sia svolta coerentemente con gli obiettivi di sana e prudente gestione e fanno parte, automaticamente, del comitato per la remunerazione e del comitato controllo e rischi, ove istituiti.

Articolo 17

Sostituzione dei Consiglieri

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri comunque nominati, il Consiglio di Amministrazione provvede sollecitamente alla loro sostituzione per cooptazione, purché la maggioranza dei Consiglieri sia sempre costituita dai Consiglieri nominati dall'Assemblea dei Soci.
2. I Consiglieri così nominati restano in carica fino all'Assemblea dei Soci immediatamente successiva alla nomina per cooptazione.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 2386, comma 2 codice civile, qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea dei Soci, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione da parte dell'Assemblea dei Soci, che deve essere convocata d'urgenza dai Consiglieri rimasti in carica. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea dei Soci per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo atti di ordinaria gestione.

Articolo 18

Cariche consiliari

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci, ed eventualmente anche un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è revocabile dall'organo societario che ha originariamente nominato il Presidente. La carica di Vice Presidente è revocabile dal Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso di assenza, impedimento o richiesta espressa del Presidente, le funzioni del Presidente vengono assolve dal Vice Presidente ovvero, alternativamente, dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
3. Salvo che per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, questo delega parte dei propri poteri ed attribuzioni a uno dei suoi membri, attribuendogli la carica di Amministratore Delegato.
4. I poteri delegati ai sensi del precedente comma 3. e la carica di Amministratore Delegato sono revocabili dal Consiglio di Amministrazione.
5. L'Amministratore Delegato sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli e secondo gli indirizzi generali decisi dal Consiglio di Amministrazione.
6. Ciascun Consigliere deve dare notizia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si



Statuto aggiornato al 06-02-2017

INTERBANCA S.P.A.
Codice fiscale: 00776620155

tratta di Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

7. In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con cadenza almeno semestrale, l'Amministratore Delegato, se nominato, coadiuvato dalle funzioni apicali delle funzioni aziendali competenti, riferisce al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della Società, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.
8. In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con cadenza almeno semestrale, i soggetti, diversi dall'Amministratore Delegato, a cui sono stati delegati poteri deliberativi diversi dai poteri in materia di erogazione del credito e di gestione del portafoglio crediti e del portafoglio partecipazioni, riferiscono al Consiglio di Amministrazione circa le decisioni assunte nell'esercizio dei propri poteri.

Articolo 19

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente segue e sorveglia l'andamento della Società e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri Consiglieri. Il Presidente, l'Amministratore Delegato, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, chi ne fa le veci ai sensi dell'Articolo 18, comma 2, presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
2. Salvo che per materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, eventuali proposte di delibera formulate al Presidente dall'Amministratore Delegato devono intendersi vincolanti nel merito, dovendosi il Presidente limitare alla verifica delle ragioni di urgenza e del rispetto delle procedure interne applicabili. Il Presidente riferisce in merito alle delibere assunte in via d'urgenza al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.

Articolo 20

Compenso dei Consiglieri

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea dei Soci per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
3. Ai Consiglieri non esecutivi non spettano di norma meccanismi di incentivazione; in ogni caso, laddove attribuiti, essi dovranno comunque rappresentare una parte non significativa della remunerazione.

Articolo 21

Convocazione e Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato di regola una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata e con

Statuto aggiornato al 06-02-2017

INTERBANCA S.P.A.
Codice fiscale: 00776620155

- l'indicazione degli argomenti da trattare dall'Amministratore Delegato o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
2. La convocazione è fatta dal Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato, o loro delegati, mediante avviso con lettera raccomandata, telefax o e-mail, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve essere inviato almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio o all'indirizzo comunicato preventivamente da ciascun Consigliere e Sindaco effettivo. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione degli argomenti da trattare e preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che potrà essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito della Unione Europea.
 3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata nella stessa forma e modo di cui al precedente comma almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.
 4. In mancanza del rispetto di tali formalità il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a condizione che i Consiglieri si dichiarino adeguatamente informati sugli argomenti da trattare.
 5. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.
 6. Il Direttore Generale, ove nominato, prende parte alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e fornisce informazioni e dati allo stesso.
 7. In occasione di ciascuna riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.
 8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti. La riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti colui che presiede la riunione, anche diverso dal Presidente, e colui che ne redige il verbale.

Articolo 22

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.


Articolo 23

Verbali del Consiglio di Amministrazione

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale da parte del segretario da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Articolo 24

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione



Statuto aggiornato al 06-02-2017

INTERBANCA S.P.A.
Codice fiscale: 00776620155

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei Soci.
2. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge:
 - a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, degli obiettivi aziendali strategici della Società, dei piani industriali e finanziari e la verifica della loro attuazione;
 - b) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
 - c) l'eventuale nomina e revoca del Direttore Generale e di Vice Direttori Generali e la determinazione dei poteri degli stessi;
 - d) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche in società;
 - e) l'istituzione, la chiusura e il trasferimento di sedi secondarie, succursali ed uffici di rappresentanza;
 - f) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, ferma restando la competenza dell'Assemblea dei Soci a deliberare su tali materie;
 - g) l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali; e
 - h) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di gestione dei rischi.
3. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per i Consiglieri. Il Dirigente Preposto è scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti della Società che abbiano svolto funzioni direttive o maturato un'esperienza complessiva per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa presso banche, società di consulenza, studi professionali o società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari - che effettua le attestazioni e dichiarazioni previste dalla vigente normativa, ove richiesto congiuntamente agli organi amministrativi delegati - disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Articolo 25

Comitati

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire un comitato controllo e rischi e un comitato per la remunerazione, determinandone i poteri e il rispettivo regolamento di funzionamento, salvo quanto già previsto dal presente Statuto. I predetti comitati, ove costituiti, hanno funzione meramente consultiva e/o preparatoria all'esercizio collegiale delle funzioni attribuite dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.
2. Ciascuno dei comitati di cui al presente Articolo, ove costituito, è composto da 2 (due) a 6 (sei) Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione.
3. I comitati, ove istituiti, hanno le seguenti principali funzioni:

Statuto aggiornato al 06-02-2017

INTERBANCA S.P.A.
Codice fiscale: 00776620155

- (i) il comitato controllo e rischi valuta l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno, condividendo informazioni con gli altri organi di controllo della Società e con i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione in merito ai sistemi di amministrazione e controllo; e
 - (ii) il comitato per la remunerazione ha funzioni propositive, consultive e di monitoraggio in materia di politiche di remunerazione e determinazione della componente variabile dei Consiglieri con funzioni particolari da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
4. I comitati di cui al presente Articolo, ove istituiti, sono convocati e operano secondo i termini e le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, restando inteso che potranno tenersi per teleconferenza o videoconferenza di cui al precedente Articolo 22.
5. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire ulteriori comitati con funzione consultive.

Articolo 26 **Deleghe del credito**

1. Impregiudicato quanto disposto dall'Articolo 24, comma 2 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto, propri poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione del portafoglio crediti e del portafoglio partecipazioni (i) all'Amministratore Delegato, (ii) al Direttore Generale, se nominato, (iii) ad altri componenti della Direzione Generale, (iv) a dipendenti investiti di particolari funzioni, singolarmente ovvero riuniti in comitati, e (v) ai preposti alle succursali.
2. I titolari delle deleghe di cui al precedente comma 1. dovranno fornire al Consiglio di Amministrazione notizia sintetica circa le decisioni assunte nell'esercizio delle medesime deleghe con cadenza periodica e, comunque, almeno trimestralmente.

Titolo V **COLLEGIO SINDACALE**

Articolo 27 **Composizione e attribuzioni del Collegio Sindacale**

1. L'Assemblea dei Soci ordinaria nomina il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti con i poteri di legge. I Sindaci possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci ordinaria solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale sentito l'interessato.
2. I Sindaci devono avere i requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Statuto aggiornato al 06-02-2017

INTERBANCA S.P.A.
Codice fiscale: 00776620155

3. Ai sensi dell'articolo 52 TUB il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
4. Il Collegio Sindacale può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società del Gruppo Bancario in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale. Allo scopo la Società si dota dei regolamenti interni volti a disciplinare i compiti e i poteri del Collegio Sindacale in ordine alla vigilanza sulle funzionalità del sistema dei controlli interni.
5. Il Collegio Sindacale è tenuto a vigilare sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa di Banca d'Italia.
6. L'Assemblea dei Soci ordinaria determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
7. I compensi basati su strumenti finanziari e i bonus collegati ai risultati economici sono preclusi ai componenti degli organi di controllo.

Articolo 28

Durata in carica dei Sindaci

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Articolo 29

Riunioni del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si riunisce ogni qual volta occorra e, di norma, almeno ogni 90 (novanta) giorni.
2. Le deliberazioni sono assunte con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
3. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
4. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Titolo VI

DIREZIONE GENERALE

Statuto aggiornato al 06-02-2017

INTERBANCA S.P.A.
Codice fiscale: 00776620155

Articolo 30
Direzione Generale

1. La Direzione Generale della Banca è composta dal Direttore Generale, ove nominato e, occorrendo, da uno o più Vice Direttori Generali, alla nomina e alla revoca dei quali provvede, su proposta dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale e, ove nominati, i Vice Direttori Generali provvedono, ciascuno secondo le rispettive funzioni e competenze, a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, nonché alle direttive impartite dall'Amministratore Delegato.
3. I componenti la Direzione Generale, nell'ambito dei rispettivi poteri e attribuzioni, gestiscono altresì gli affari correnti avvalendosi del personale all'uopo designato.

Articolo 31
Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale, ove nominato, è preposto (i) alla gestione degli affari correnti e del personale della Società, (ii) all'organizzazione della Società, anche ai fini di sana e prudente gestione ed (iii) esercita le proprie attribuzioni avvalendosi dei componenti della Direzione Generale all'uopo designati e dei dirigenti che ricoprono funzioni apicali nell'organizzazione aziendale.

Titolo VII
REVISIONE LEGALE

Articolo 32
Revisione legale

1. La revisione legale è esercitata da una società di revisione avente i requisiti e nominata a norma di legge.
2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, TUB, il soggetto incaricato della revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

Titolo VIII
RAPPRESENTANZA

Articolo 33
Rappresentanza

1. Il Presidente e l'Amministratore Delegato hanno la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze



Statuto aggiornato al 06-02-2017

INTERBANCA S.P.A.
Codice fiscale: 00776620155

- avanti qualsiasi autorità di vigilanza, autorità giudiziaria e amministrativa, nonché di nominare avvocati e procuratori con uguali oppure più limitati poteri.
2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire poteri - determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio - ai dirigenti della Società o delle società controllate e ad altri dipendenti della Società o del Gruppo Bancario individuati per funzione, ai quali spetta la rappresentanza nei limiti dei poteri attribuiti.
 3. Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato possono, ove necessario, conferire mandati e procure anche a estranei alla Società per il compimento di singoli atti o categorie di atti, con obbligo di informativa al Consiglio di Amministrazione da parte dell'Amministratore Delegato qualora lo stesso eserciti questa facoltà.

TITOLO IX BILANCIO D'ESERCIZIO E UTILI

Articolo 34 Bilancio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione, in conformità alle prescrizioni di legge.

Articolo 35 Ripartizione degli utili

L'utile netto - una volta prelevata una quota non inferiore al 5% per la riserva legale - fino al raggiungimento della misura prevista dall'art. 2430 del codice civile - sarà ripartito secondo deliberazione assembleare.

Articolo 36 Dividendi

La Società può distribuire acconti sui dividendi nel rispetto delle norme di legge.
I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, restano devoluti alla società.

TITOLO X REMUNERAZIONI

Articolo 37 Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione - ruolo e responsabilità dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci ordinaria approva:
 - a) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e del restante personale;
 - b) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option);

Statuto aggiornato al 06-02-2017

INTERBANCA S.P.A.
Codice fiscale: 00776620155

- c) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
2. In sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione è riconosciuto all'Assemblea dei Soci il potere di elevare il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante fino a un massimo del 200% (rapporto di 2:1). La delibera assembleare è assunta: (a) su proposta del Consiglio di Amministrazione, che indichi almeno: le funzioni a cui appartengono i soggetti interessati dalla decisione con indicazione, per ciascuna funzione, del loro numero e di quanti siano identificati come personale più rilevante; le ragioni sottostanti alla proposta di aumento; le implicazioni, anche prospettiche, sulla capacità della Banca di continuare a rispettare tutte le regole prudenziali e (b) quando: (b1) l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea; (b2) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.
3. Su proposta del Consiglio di Amministrazione e con le maggioranze previste dal secondo comma del presente art. 37, l'Assemblea dei Soci può determinare un ammontare della remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in misura superiore alla remunerazione fissa percepita dall'Amministratore Delegato.

Titolo XI **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

Articolo 38 **Scioglimento e norme di liquidazione**

In caso di scioglimento l'Assemblea dei Soci nomina il liquidatore o i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

Articolo 39 **Norma finale**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le norme di legge.


Statuto aggiornato al 06-02-2017

INTERBANCA S.P.A.
Codice fiscale: 00776620155

Si dichiara che il presente statuto di "INTERBANCA S.P.A." è quello vigente nella società dalla data del 26 gennaio 2017.

Il presente statuto viene depositato a rettifica del testo di statuto allegato al verbale dell'assemblea straordinaria in data 18 gennaio 2017 (verbale a rogito notaio Manuela Agostini di Milano, rep. n. 78.535/14.458 , iscritto nel Registro delle Imprese di Milano in data 26 gennaio 2017) nel quale non è stata riportata la modifica del secondo comma dell'art. 33.

Milano, 3 febbraio 2017



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Manuela Agostini'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO DI MILANO' at the top and 'MANUELA AGOSTINI' at the bottom, with a star in the center.